

Nota informativa

D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020

ooo

LE NOVITA' DEL DECRETO LIQUIDITA'

Le ricadute economiche dell'emergenza epidemiologica, con la sospensione della maggior parte delle attività lavorative e produttive, hanno condotto il Governo ad emanare un ulteriore provvedimento d'urgenza, il c.d. Decreto Liquidità (D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020).

Il nuovo intervento opera in due direzioni:

- a. introduce nuove misure di sostegno finanziario per le imprese;
- b. ricalibra ed estende temporalmente le misure di supporto (ad esempio la sospensione dei versamenti) contenute nel precedente d.l. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia), già approfondite nell'ambito di precedenti note.

Di seguito, le misure che direttamente riguardano il *non profit* e quelle suscettibili di interessarlo al verificarsi di dati requisiti, fermo restando che il decreto appare, nel suo complesso, mirare al più sostanziale obiettivo di sostegno al tessuto produttivo di matrice imprenditoriale.

oooOOOooo

MORATORIA DEI VERSAMENTI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

LA MISURA – Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), nonché i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (art. 18, co. 5). Gli importi sospesi vanno versati entro il **30 giugno**, in unica soluzione o in 5 rate successive a decorrere dallo stesso mese

BENEFICIARI – Enti non commerciali in genere (inclusi, dunque, gli ETS non imprese sociali) che *“svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa”*. Il beneficio, pertanto, si estende ad ogni associazione e comitato non profit, anche se non iscritto nei registri della promozione sociale

NOTE – La disposizione va coordinata con quanto già previsto dal d.l. 18/2020, la cui disciplina relativa è espressamente fatta salva (art. 18, co,8). Si rammenta, infatti, che il “Cura Italia” ha stabilito la sospensione della stessa tipologia di versamenti, per i mesi di marzo ed **aprile**, in favore di Aps, Odv, Onlus. Si deve concludere, pertanto, che in relazione a tali categorie soggettive rimane ferma la sospensione dei predetti versamenti per il mese di **aprile** in ordine ad ogni tipologia di attività svolta (norma di maggior favore). Viceversa, il richiamo espresso alle attività di interesse generale svolte *“non in regime d'impresa”*, sembrerebbe restringere il campo del beneficio, per i versamenti di maggio, soltanto a queste, lasciando dunque “fuori” eventuali attività accessorie/strumentali di impresa. Se questo indirizzo fosse confermato in sede interpretativa da Agenzia delle Entrate, si porrebbe il tema della “divaricazione” dei termini di ripresa dei versamenti: la sospensione accordata con il “Cura Italia”, infatti, termina il 1 giugno. Va ricordato, tuttavia, che in questo caso l'ente potrebbe sempre invocare, per gli eventuali versamenti relativi



all'attività di impresa strumentale, la moratoria prevista per le imprese, di cui trattiamo al successivo paragrafo.

INDICAZIONI – La misura riguarda le nostre sedi, nella libertà di scelta e nella responsabilità di ognuno consigliamo di aderire a tale opportunità progettando il proprio cash flow in base alle scadenze differite.

MORATORIA DEI VERSAMENTI PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA

LA MISURA – Sospesi i versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi assicurativi INAIL, dell'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Gli importi sospesi vanno versati entro il **30 giugno**, in unica soluzione o in 5 rate successive a decorrere dallo stesso mese.

BENEFICIARI – Imprese residenti che abbiano avuto un volume d'affari nel periodo di imposta precedente non superiore a 50 milioni di euro. Considerato il tenore letterale del dispositivo, si deve ritenere che il beneficio vada ad interessare anche le **attività di impresa strumentali svolte dagli enti non commerciali**.

NOTE – Il beneficio è accordato in via **selettiva**, ossia solo alle attività che, **nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito un calo del fatturato del 33%** rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. L'Agenzia delle Entrate, grazie al sistema della fatturazione elettronica, verificherà la sussistenza del requisito.

CREDITO SPORTIVO

LA MISURA - L'art. 14 del nuovo decreto amplia temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) l'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, stabilendo che il Fondo, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, possa prestare **garanzie sui finanziamenti anche per esigenze di liquidità**, erogati dallo stesso Istituto o dalle banche.

E' inoltre previsto che il Fondo speciale per il credito sportivo ex l. 1295/57 possa concedere, anche qui solo temporalmente, ossia fino al 31 dicembre 2020, contributi in conto interessi sui finanziamenti per esigenze di liquidità concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo o dalle banche.

BENEFICIARI - **Associazioni** e società sportive **dilettantistiche iscritte al registro del CONI**, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI del 16 MARZO

LA MISURA – I versamenti scaduti al 16 marzo scorso sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 aprile p.v.**

BENEFICIARI – Tutti i contribuenti

NOTE – La misura consente di regolarizzare, senza sanzioni ed interessi, eventuali versamenti che non siano stati corrisposti al 16 marzo scorso, pur non rientrando tra quelle differiti. Tra questi si pensi ad esempio, all'ISI sugli apparecchi meccanici o ad eventuali ritenute IRPEF su compensi corrisposti a collaboratori occasionali o a professionisti nel mese di febbraio.

Ricordiamo che eventuali versamenti accessori ad adempimenti principali (esempio: versamento dell'imposta di registro a seguito della registrazione di nuovo contratto di locazione) sono da considerarsi sospesi fino al 31 maggio a seguito dell'interpretazione a tal proposito fornita da Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020)



ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

LA MISURA – I contribuenti possono inviare copia in immagine della delega di accesso alla **dichiarazione precompilata**, la copia del documento di identità e la copia della documentazione necessaria. In caso di necessità, si può ricorrere anche ad una autorizzazione predisposta in forma libera, purché sottoscritta. Si può procedere nello stesso modo per autorizzare l'invio telematico di dichiarazioni, comunicazioni, istanze verso l'INPS. Le deleghe vanno regolarizzate al termine dell'emergenza epidemiologica.

BENEFICIARI – I documenti, nella modalità semplificata sopra ricordata, sono trasmissibili a **CAF** o professionisti abilitati

IMPOSTA DI BOLLO: FATTURE ELETTRONICHE E CASSA IN DEROGA

LA MISURA - Differito al 20 luglio l'importo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020. Il termine è ulteriormente differito (al 20 ottobre prossimo), se l'importo dell'imposta, per il primo semestre 2020, non è superiore a 250 euro.

BENEFICIARI – Contribuenti che emettono fatture per attività esenti (ad esempio per attività socio-assistenziale, di formazione o istruzione)

LA MISURA - Esente da imposta di bollo l'istanza per la concessione della Cassa integrazione in deroga

BENEFICIARI – Imprese ed enti che producono la domanda per la CIGD

AMMORTIZZATORI SOCIALI: LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 23 FEBBRAIO

LA MISURA - Le misure introdotte dal decreto "Cura Italia" a sostegno dei lavoratori (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga), erano rivolte, per espressa previsione normativa, ai lavoratori che risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

L'art. 41 del Decreto Fiscalità estende la possibilità di accedere ai suddetti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo.

BENEFICIARI – Imprese ed enti per lavoratori assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo

CU: RIMESSIONE IN TERMINI

LA MISURA - Riaperti i termini, fino al 30 aprile, per presentare in via telematica le certificazioni uniche dei redditi erogati nel 2019 ai lavoratori, scadute al 31 marzo 2020

BENEFICIARI – Enti e imprese sostituti di imposta



LIQUIDITA' ALLE IMPRESE

LA MISURA – Il decreto n. 23 fornisce un ampio ventaglio di misure per sostenere la liquidità delle imprese. In particolare, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto ammette alla garanzia del 100% del Fondo relativo, per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, sulla scorta di una **dichiarazione autocertificata**. Le condizioni prevedono:

1. inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e durata fino a 72 mesi;
2. importo da finanziare non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia

Il rilascio della garanzia è **gratuito** ed **automatico** (nessuna valutazione da parte del Fondo). La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti.

Per finanziamenti superiori (fino al 25% del fatturato), la PMI può accedere ad erogazioni garantite dal relativo Fondo fino al 90%. Il costo della garanzia sarà dello 0,25% per il primo anno, dello 0,5% per il secondo e terzo, dell'1% per il quarto, quinto e sesto anno.

In questo caso, la procedura è di tipo ordinario, ancorché semplificato (v. anche circolare ABI del 9 aprile 2020).

BENEFICIARI – Professionisti e imprese, ivi incluse le **imprese sociali**. Quanto agli ETS non commerciali, non sembra per essi potersi immaginare un accesso diretto alla misura. Ricordiamo, tra l'altro, che lo stesso portale del MISE continua ad indicare tra i beneficiari del Fondo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese. La stessa circolare ABI emanata ieri non menziona la possibilità.

Roma, li 9 aprile 2020